



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
SABATO 25 GENNAIO 2025
INTERVENTO DEL RAPPRESENTANTE DEL CSM
Cons. dott. Maurizio Carbone

Rivolgo i miei saluti a tutti i presenti in sala

Al sig. Presidente della Corte di Appello

Al signor Procuratore Generale

Al Sig. Rapp.te del Ministro

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati

A tutti i rappresentanti della dirigenza e del personale amministrativo

Autorità civili ed ecclesiastiche

Avvocati e colleghi

L'anno giudiziario che oggi si conclude coincide in pratica con il secondo anno di attività dell'attuale CSM, insediatosi il 24 gennaio del 2023.

Anche in questo anno il Consiglio ha svolto il ruolo di garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'intero ordine giudiziario esercitando i compiti ad esso attribuiti

in materia di amministrazione della giurisdizione, attraverso una costante valorizzazione del confronto con gli uffici giudiziari.

In questo momento storico in cui la magistratura è stata quasi travolta da una serie di riforme che stanno incidendo profondamente nei suoi assetti operativi e organizzativi, il Consiglio è stato chiamato anche ad assumere un “ruolo costituente, dovendo con la normazione secondaria procedere ad adeguare alla riforma Cartabia ed ai relativi decreti attuativi, non solo le circolari in materia tabellare degli uffici giudicanti e per la organizzazione degli Uffici di Procura, ma anche la circolare per la modifica dei criteri e delle procedure per le valutazioni di professionalità dei magistrati e il TU della Dirigenza.

Un compito delicato, di alta amministrazione, che il Consiglio ha affrontato con un nuovo metodo partecipato, cercando di comprendere le esigenze di tutti nonché di rispondere alla preoccupazione, sempre più diffusa, del diffondersi di un modello di magistrato burocrate, che tende ad uniformarsi agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, piuttosto che concorrere alla evoluzione del diritto vivente.

Un modello che va respinto valorizzando attentamente la professionalità del magistrato, per allontanare il rischio di un approccio difensivo nell’esercizio di una giurisdizione sempre più schiacciata dai numeri e dal timore di sanzioni disciplinari.

La ristrettezza del tempo a disposizione impedisce di dar conto analiticamente dell’attività consiliare svolta nel 2024, assai rilevante sia per il numero di pratiche definite dalle singole Commissioni, sia per l’adozione di numerosi provvedimenti di ampio respiro ordinamentale, di cui si è dato conto nella “relazione annuale” approvata dal Plenum del 15 gennaio u.s., che racchiude il bilancio del lavoro svolto dalle dieci Commissioni nel 2024.

Mi limito quindi ad alcuni passaggi che mi paiono di maggiore rilevanza, ponendo l’attenzione soprattutto sugli interventi effettuati in materia di normazione secondaria.

In Prima Commissione nel corso del 2024 si è registrata, al pari di quanto accaduto nell’anno precedente, una tendenza deflattiva sia in relazione alle situazioni di incompatibilità ambientale e/o funzionale, sia in tema di esposti.

Da segnalare l’introduzione di una nuova circolare, approvata nel luglio 2024, che ha ridefinito il procedimento di trasferimento d’ufficio *ex art. 2 L.G.* in modo più strutturato, prevedendo fasi ben delineate, termini certi e nuove garanzie. Nel settore delle incompatibilità parentali la Commissione ha altresì aggiornato la normativa di riferimento, adeguandola alle modifiche introdotte dalla L. n.71/22

Quanto ai settori di competenza demandati alla Terza Commissione, va menzionata la circolare sulla procedura di nomina dei componenti dell’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura - adottata con delibere del 20 marzo e del 5 aprile 2024, in necessario adeguamento, in particolare, all’art. 7-*bis* della L. n. 195/1958, come modificato dalla l. n. 71/2022, che ha introdotto un radicale

cambiamento rispetto all'assetto vigente, prevedendo la partecipazione al concorso per l'accesso all' Ufficio studi di figure professionali ulteriori e modalità di selezione sensibilmente innovative rispetto a quelle pregresse.

In relazione alle materie rientranti nella competenza della Quarta Commissione, oltre alla circolare in materia di accertamento delle condizioni per la riabilitazione e del relativo procedimento, per effetto della recente modifica normativa che ha introdotto l'istituto della c.d. riabilitazione del magistrato professionale, di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 109/2006, va segnalata la modifica della circolare sui nuovi criteri di valutazione di professionalità dei magistrati.

Con la nuova circolare, in particolare, sono state affrontate le problematiche inerenti l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato e i nuovi parametri di valutazione di professionalità, con particolare attenzione alla disciplina delle cd. "gravi anomalie" in ordine all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento, nonché ai criteri di giudizio sulla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro. Sempre in Quarta Commissione voglio, altresì, ricordare l'intervenuta adozione della risoluzione in tema di standard di rendimento dei magistrati, avvenuta ad oltre sedici anni di distanza dall'introduzione dell'istituto nel 2006.

Per quanto concerne i lavori della Quinta Commissione, particolare menzione merita l'approvazione con delibera del 3 dicembre scorso, del nuovo testo normativo di disciplina del conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi e della conferma nelle funzioni.

Il Consiglio ha lavorato in questi mesi, ben consapevole di dover rispondere ad una sentita esigenza di trasparenza e certezza delle procedure di nomina dei dirigenti degli uffici. La necessità, ormai indiscutibile, di avviare una riforma che potesse garantire una maggiore leggibilità e prevedibilità nelle procedure di nomina, non può, però, prescindere dai risultati raggiunti negli ultimi anni.

I dati mostrano che, nel 2023 il Consiglio ha trattato 154 pratiche, raggiungendo un'unanimità nel 79% dei casi. Nel 2024 si registra una percentuale complessiva di nomine all'unanimità, pari al 63%, a fronte di un aumento del numero totale di pratiche esaminate (172).

Da segnalare, inoltre, la sensibile riduzione del tempo di "attesa" tra la data di scadenza del quadriennio e la trattazione delle pratiche di conferma, nonché la quasi totale definizione delle procedure pendenti.

Questi dati riflettono sia la crescente complessità delle procedure sia le modalità di lavoro del Consiglio. Allo stesso tempo evidenziano che la prospettiva di garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari va di pari passo con quella di preservare l'autonomia valutativa del CSM, evitando di introdurre nelle procedure selettive criteri che finiscano per irrigidire oltremodo la discrezionalità amministrativa che è propria di un organo di rilevanza Costituzionale.

Un eccessivo irrigidimento infatti, costituirebbe non solo uno svilimento delle funzioni proprie del Consiglio, ma rischierebbe anche di delegare di fatto, ad altri soggetti, in primo luogo ai dirigenti degli uffici, con i loro rapporti informativi, i poteri di scelta, relegando il CSM a un ruolo quasi di “presa d’atto” di carriere magari pre-confezionate, così svilendo le garanzie costituzionali che sono alla base del sistema di governo autonomo, incentivando le distorsioni che derivano dal c.d. “carrierismo”.

E’ anche per questo motivo che abbiamo optato per una proposta che pur comportando evidenti auto-vincoli alla discrezionalità del Consiglio, non ne svilisce la funzione, ma valorizza, attraverso precisi indicatori, distinti in principali e sussidiari, le esperienze del concreto lavoro giudiziario, il merito e le attitudini organizzative dei candidati in relazione alle diverse tipologie di Ufficio.

Dobbiamo essere consapevoli che l’ autorevolezza del Consiglio non si recupera solo con la previsione di ulteriori auto- vincoli, ma deve passare soprattutto attraverso la coerenza e la trasparenza dei comportamenti di chi è chiamato a ricoprire il delicato incarico di componente del Consiglio. Occorre inoltre il diffondersi di una cultura per la quale la nomina alla dirigenza di un ufficio non può essere considerata né vissuta come un premio alla carriera, ma deve rispondere a un effettivo bisogno di efficienza del sistema nell’ interesse della migliore funzionalità e organizzazione degli uffici in relazione alla loro tipologia.

Quanto, infine, ai settori di competenza della Settima Commissione, va segnalata la nuova circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, approvata con delibera del 26 giugno 2024, nonché la nuova circolare sull’organizzazione degli uffici di Procura, con le quali si è data attuazione alle riforme contenute nella L. n. 71/2024 e nel D.Lgs. n. 44 del 2024, che hanno ricondotto i progetti organizzativi entro i binari della tabellarizzazione, così restituendo al Consiglio il compito di approvare le disposizioni organizzative delle Procure.

L’impostazione della nuova circolare sulla organizzazione delle Procure propone il superamento della contrapposizione tra potestà decisoria del dirigente e autonomia del sostituto, nella prospettiva di una gestione dell’ufficio che preveda il coinvolgimento di tutti, in una logica aderente al principio costituzionale secondo cui i magistrati si differenziano tra loro soltanto per le funzioni. La circolare contiene, inoltre, una serie di principi di carattere programmatico che ribadiscono come il pubblico ministero sia una parte pubblica saldamente inserita nella giurisdizione.

Tra i compiti della settima commissione va ricordata l’attività di monitoraggio del progressivo funzionamento del processo penale telematico nei Tribunali e nelle Procure. Attività di monitoraggio che ha evidenziato gravi, numerosi e significativi malfunzionamenti e difetti dell’applicativo APP, in relazione a fondamentali fasi processuali a seguito della immediata applicabilità delle norme sull’obbligatorietà del

deposito degli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, interni ed esterni, con modalità esclusivamente telematiche.

Una obbligatorietà, come è stato evidenziato nella delibera approvata proprio nello scorso Plenum del 22 gennaio, che è stata introdotta senza un'adeguata sperimentazione, ribaltando sugli uffici e sugli utenti la progressiva scoperta dei malfunzionamenti sui quali il Dipartimento per la Transizione digitale sta intervenendo, ad applicativo già operativo, nel tentativo di correggere “*in corsa*” i numerosi difetti di progettazione e programmazione, confermando il grave vulnus determinato dall'omessa preventiva e adeguata sperimentazione. Si è così invertita la logica che deve sottendere l'innovazione e la digitalizzazione dei processi che imporrebbe, al contrario, una preventiva analisi dei flussi procedurali e un adeguato periodo di test degli applicativi prima del loro effettivo utilizzo negli uffici giudiziari.

Trattasi con tutta evidenza di criticità che stanno pregiudicando gravemente l'efficienza e la tempestività della giurisdizione penale, con effetti potenzialmente anche paralizzanti in alcune sue fasi.

L'anno trascorso ha inoltre visto il C.S.M. ancora fortemente impegnato nella sua funzione propulsiva e consultiva, attraverso la formulazione di proposte relative alla materia ordinamentale e l'emanazione di pareri sui disegni di legge attinenti all'amministrazione della giustizia, ma anche, più in generale, alle tematiche, processuali e sostanziali, che riguardano la giustizia civile e penale.

L'attività di collaborazione e il raccordo fra l'Organo di governo autonomo della magistratura e il Ministro si è tradotta, ancora una volta, nell'elaborazione, da parte del Consiglio, di pareri e proposte ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. n. 195 del 1958, nella prospettiva di fornire al legislatore un apporto utile all'individuazione delle soluzioni normative più adeguate ad implementare, in tutti i settori, l'efficienza e l'effettività della risposta giurisdizionale, anche alla luce degli obiettivi di recente posti dal PNRR.

Tra i pareri più significativi che il C.S.M. ha predisposto, nel periodo in esame, vi è certamente stato quello sul DDL 1917 di revisione costituzionale, approvato l'8 gennaio u.s. a larga maggioranza.

Un parere che ha evidenziato tutte le criticità del disegno riformatore destinato a mutare in modo radicale l'assetto costituzionale della Magistratura, con la previsione della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ma anche con la formazione di due distinti CSM, modificando anche le modalità di selezione dei componenti togati, attraverso un sorteggio secco e attribuendo ad altro organo - l'Alta Corte di giustizia - il potere disciplinare. Nel parere approvato si evidenzia la sostanziale inutilità della separazione delle carriere che, a differenza di quanto viene sostenuto, non risponde ad alcuna necessità imposta dalla Costituzione, in un sistema in cui la separazione delle funzioni è ormai già una realtà, tanto che i

passaggi dall'una all'altra funzione requirente e giudicante, riguardano da anni percentuali largamente inferiori all'1% dei magistrati in servizio.

Nel parere si è altresì evidenziato come dal complesso dei principi ricavabili dalla Carta fondamentale così come ricostruiti dalla stessa giurisprudenza della Corte, non deriva alcuna indicazione specifica – e tantomeno vincolante – in tema di ordinamento giudiziario, e in particolare in punto di disciplina della carriera dei magistrati, emergendo al contrario che le parti del processo – pubblica accusa e difesa – presentano un tasso di irriducibile diversità, derivante non solo dalle “diverse condizioni di operatività”, ma anche dai “differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici”. Tali diversità giustificano la fisiologica “asimmetria strutturale” che caratterizza il processo penale, che colloca il P.M. nell'ambito di quella “cultura della giurisdizione” quale cifra unitaria di fondo della sua azione, per cui la funzione requirente deve fondarsi, sia pure muovendo dalla posizione di “parte”, su principi e regole di azione comuni a quelli ai quali è ispirata e vincolata l'azione del giudice. Una separazione che avrebbe il solo effetto di allontanare il P.M. da quella cultura della giurisdizione che deve ispirare il suo operato, quale organo pubblico che tutela interessi collettivi: primo garante dei diritti dei cittadini, soprattutto dei più deboli!

Allo stesso tempo si evidenzia l'assoluta irragionevolezza e antidemocraticità di un sistema di selezione, previsto per i soli componenti togati del CSM, tramite un sorteggio secco, che nel privare il corpo dei magistrati del diritto all'elettorato, appare incompatibile con la natura di organo di rilevanza costituzionale del Consiglio che come tale deve essere composto da componenti dotati di una loro rappresentatività, che solo un sistema elettivo trasparente e democratico può garantire.

Solo assicurando la rappresentatività dei propri componenti, espressione di un pluralismo democratico, il Consiglio può svolgere il compito affidatogli dalla Costituzione di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, tutelando il singolo magistrato da gravi e strumentali attacchi che purtroppo si rinnovano con preoccupante frequenza e con sempre maggiore intensità anche da parte di coloro che ricoprono alte cariche istituzionali, tanto da assumere in alcuni casi le dimensioni di una vera e propria “gogna mediatica”, attacchi che non favoriscono di certo la collaborazione tra Istituzioni e che ingenerano la sfiducia dei cittadini.

Un CSM che sappia intervenire con autorevolezza nel dibattito politico e culturale sui temi della giustizia e di interloquire, con quella franchezza che sostanzia la leale collaborazione, con il Ministro della Giustizia e, per suo tramite, con il Legislatore.

Un CSM che sappia operare utilizzando il metodo della dialettica e del confronto tra le varie sensibilità che lo compongono, che abbia come unico obiettivo quello di giungere ad una sintesi che conduca al migliore funzionamento dell'organo di autogoverno, per un completo recupero della sua centralità e autorevolezza, consapevole del suo

“compito di dare concretezza all’ indipendenza della giurisdizione, come valore irrinunciabile della nostra democrazia”, come sottolineato dal Presidente Mattarella nel suo discorso tenuto il 16 aprile 2024, in occasione della intitolazione a Vittorio Bachelet dell’ edificio che ospita il CSM e prima denominato “Palazzo dei Marescialli”.

Grazie e un buon anno giudiziario.